



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il regolamento generale U.E sulla protezione dei dati personali del 27 aprile 2016, n. 679, e il decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101;

VISTA la legge del 13 Luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;

VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, recante “*Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107*” e in particolare gli artt. 18, 19, 20 e 21;

VISTO il decreto interministeriale del 2 ottobre 2018, n. 634, relativo ai “*Requisiti del personale da destinare all'estero*” ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;

VISTO il decreto dipartimentale del 20 dicembre 2018, n. 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 dell’8 gennaio 2019 – *Selezione del personale docente e ATA da destinare all'estero* - che disciplina le modalità di espletamento della procedura di selezione del predetto personale di cui all’art. 19 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64;

VISTO il decreto dipartimentale del 27 marzo 2019, n. 394, con il quale si è provveduto a costituire la Commissione e le sottocommissioni di cui all’art. 15 del decreto di questo dipartimento del 20 dicembre 2018, n. 2021, e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i verbali della anzidetta procedura di selezione del personale docente e ATA da destinare all'estero redatti dalla Commissione e dalle sottocommissioni esaminatrici di cui al capoverso precedente;

VISTO il decreto dipartimentale del 15 luglio 2019 , n. 1084 di approvazione e pubblicazione delle graduatorie della selezione del personale docente ed ATA da destinare all'estero;

VISTO l'articolo 5, comma 12, del decreto di questo dipartimento del 20 dicembre 2018, n. 2021, con cui la Direzione generale per il personale scolastico può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti;

VISTA la nota trasmessa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 131141 del 23 luglio 2019 relativa ai periodi di servizio prestati, nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero, dal Personale ATA incluso nelle suddette graduatorie;

VISTO l'art. 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 64 del 2017 con il quale si prevede che ” *La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. Il personale di cui al presente capo può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo 26 comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.*”;

VISTO altresì l'art. 37 commi 7 ed 8 del decreto legislativo n. 64/2017 con cui si prevede che “*L'articolo 21, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorché incluso in graduatorie pubblicate precedentemente. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 26 a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento di detto periodo.*”;

VISTO l' art. 3, comma 1, del decreto dipartimentale n. 2021 del 2018 con cui si prevede che ”*Alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente e il personale ATA, limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all'atto della domanda abbiano maturato un servizio effettivo, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano, nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria) per i docenti e profilo per il personale ATA. Non si valuta l'anno scolastico in corso.*” ;

VISTO l'art. 3 comma 4, lett. a) e b) decreto dipartimentale n. 2021 del 2018, con cui si prevede che *“Sia per il personale docente sia per il personale ATA, non sono ammessi alla selezione coloro che: a. Nell’arco dell’intera carriera abbiano già svolto due periodi all’estero ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l’effettiva assunzione in servizio, e i due periodi non siano separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. b. Non possano assicurare alla data di pubblicazione del bando a normativa vigente la permanenza in servizio all’estero per sei anni scolastici a decorrere dal 2019/2020. Di anno in anno, in occasione dell’individuazione dei candidati per la destinazione all’estero, saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza all’estero per i successivi sei anni.”*;

VISTI altresì gli artt. 4, comma 8, lett. a), del decreto dipartimentale n. 2021 del 2018 e 6, comma 2 lett. a), del D.I. n. 634 del 2018 che dispone che *“I requisiti professionali richiesti al personale amministrativo della scuola da inviare all’estero sono: a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza”*;

RITENUTO di dover procedere all’esclusione dalle graduatorie di cui al decreto dipartimentale n. 1084 del 2019 dei candidati privi dei requisiti stabiliti dagli artt. 21 e 37, del D.lgs. 64/2017, 3, commi 1 e 4, comma 8, lett. a), del decreto dipartimentale n. 2021 del 2018 e 6, comma 2, lett. a), del D.I. n. 634 del 2018 ;

VISTO l’articolo 9 del decreto dipartimentale n. 2021 del 2018, secondo cui la pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR ha valore di notifica a tutti gli effetti;

CONSIDERATO che il posto di Direttore Generale per il personale scolastico risulta vacante dal 1° gennaio 2019;

DECRETA

Art. 1 I candidati indicati nel seguente prospetto sono esclusi dalla graduatorie di cui al decreto dipartimentale n. 1084 del 2019 per i motivi a fianco di ciascun nominativo specificati:

N .	COGNOME	NOME	AREA LINGUISTICA	FUNZIONE	MOTIVAZIONE
1	COSSU	MARIA GRAZIA	Spagnolo	035-DSGA	Priva del requisito di ammissione ex art. 3, comma 4, del decreto DPIT n. 2021/2018 e art. 21 e art. 37 del d. lgs. n. 64/2017
2	GOVONI	LETIZIA	Francese/ Tedesco	035-DSGA	Priva del requisito di ammissione ex art. 3, comma 4, del decreto DPIT n. 2021/2018 e art. 21 e art. 37 del d. lgs. n. 64/2017

3	ROSA	GIOVANNI UBALDO	Inglese	035- DSGA	Privo del requisito di ammissione ex art. 3, comma 4, del decreto DPIT n. 2021/2018 e art. 21 e art. 37 del d. lgs. n. 64/2017
4	MORDENTI	CRISTINA	Tedesco	036- A.A.	Priva del requisito di ammissione ex art. 3, comma 1 e art. 4 comma 8, lett. a) del decreto DPIT n. 2021/2018 e art. 6 comma 2 lett. a) del D.I. n. 634/2018
5	RINALDI	UMBERTO	Inglese	036- A.A.	Privo del requisito di ammissione ex art. 3, comma 4, del decreto DPIT n. 2021/2018 e art. 21 e art. 37 del d. lgs. n. 64/2017

Art. 2 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ministero.

Il Capo Dipartimento
Carmela Palumbo